

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO  
1967, n. 18  
ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI  
ESTERI.**

*(pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.44 del 18 febbraio 1967)*

[estratto]

**CAPO III NORME PARTICOLARI SUGLI UFFICI CONSOLARI**

**ART. 42. (CLASSIFICAZIONE E CIRCOSCRIZIONI)**

GLI UFFICI CONSOLARI SONO DI I E DI II CATEGORIA. AGLI UFFICI CONSOLARI DI I CATEGORIA È PREPOSTO, QUALE TITOLARE, UN FUNZIONARIO DI CARRIERA, AGLI UFFICI CONSOLARI DI II CATEGORIA UN FUNZIONARIO ONORARIO. GLI UFFICI CONSOLARI SI SUDDIVIDONO IN CONSOLATI GENERALI, CONSOLATI, VICE CONSOLATI E AGENZIE CONSOLARI.

I VICE CONSOLATI E LE AGENZIE CONSOLARI DI I CATEGORIA DIPENDONO DA UN CONSOLATO GENERALE O DA UN CONSOLATO DI PARI CATEGORIA; I VICE CONSOLATI E LE AGENZIE CONSOLARI DI II CATEGORIA DA UN CONSOLATO GENERALE O DA UN CONSOLATO. LE AGENZIE CONSOLARI POSSONO, OVE LE ESIGENZE DEL SERVIZIO LO RICHIEDANO, ESSERE POSTE ALLE DIPENDENZE DI VICE CONSOLATI DI I CATEGORIA. I VICE CONSOLATI E LE AGENZIE CONSOLARI NON DIPENDENTI DA ALTRO UFFICIO CONSOLARE DIPENDONO DIRETTAMENTE DALLA MISSIONE DIPLOMATICA.

LA CIRCOSCRIZIONE E, OVE DEL CASO, LA DIPENDENZA DEGLI UFFICI CONSOLARI SONO DETERMINATE CON DECRETO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

**ART. 43. (CONSOLATI GENERALI DI I CLASSE)**

AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO, IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO PUÒ QUALIFICARE DI I CLASSE I CONSOLATI GENERALI DI I CATEGORIA DI MAGGIORE IMPORTANZA.

I CONSOLATI GENERALI DI I CLASSE NON POSSONO SUPERARE IL NUMERO DI DODICI.

**ART. 44. (LETTERE PATENTI)**

I CONSOLI GENERALI, I CONSOLI E, OVE RICHIESTO, I VICE CONSOLI E GLI AGENTI CONSOLARI NONCHÉ I FUNZIONARI PREPOSTI ALLE CANCELLERIE CONSOLARI SONO MUNITI DI LETTERE PATENTI. QUALORA

RICHIESTO DA USI INTERNAZIONALI O DA RAGIONI DI RECIPROCIÀ ALTRI FUNZIONARI CONSOLARI POSSONO ESSERE MUNITI DI LETTERE PATENTI.

LE LETTERE PATENTI SONO RILASCIATE AI CONSOLI GENERALI E AI CONSOLI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; AI VICE CONSOLI DI I CATEGORIA NONCHÉ, OVE OCCORRA, AD ALTRI FUNZIONARI CONSOLARI DAL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI; AI FUNZIONARI PREPOSTI ALLE CANCELLERIE CONSOLARI DAL CAPO DELLA MISSIONE DIPLOMATICA; AI VICE CONSOLI DI II CATEGORIA E AGLI AGENTI CONSOLARI DAL CONSOLE GENERALE O DAL CONSOLE DA CUI DIPENDONO OVVERO DAL CAPO DELLA MISSIONE DIPLOMATICA SE DA QUESTA DIRETTAMENTE DIPENDONO. POSSONO ESSERE ADOTTATE ALTRE FORME QUALORA RICHIESTO DA USI INTERNAZIONALI O DA RAGIONI DI RECIPROCIÀ.

#### **ART. 45. (FUNZIONI DEGLI UFFICI CONSOLARI)**

L'UFFICIO CONSOLARE SVOLGE, NELL'AMBITO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE, FUNZIONI CONSISTENTI PRINCIPALMENTE NEL:

PROTEGGERE GLI INTERESSI NAZIONALI E TUTELARE I CITTADINI E I LORO INTERESSI;

PROVVEDERE ALLA TUTELA DEI LAVORATORI ITALIANI PARTICOLARMENTE PER QUANTO CONCERNE LE CONDIZIONI DI VITA, DI LAVORO E DI SICUREZZA SOCIALE;

FAVORIRE LE ATTIVITÀ EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E SOCIALI NELLA COLLETTIVITÀ ITALIANA NONCHÉ PROMUOVERE, ASSISTERE, COORDINARE E, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, VIGILARE LA ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE CAMERE DI COMMERCIO, DEGLI ENTI ITALIANI;

STIMOLARE NEI MODI PIÙ OPPORTUNI OGNI ATTIVITÀ ECONOMICA INTERESSANTE L'ITALIA, CURANDO IN PARTICOLARE LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI;

SVILUPPARE LE RELAZIONI CULTURALI.

L'UFFICIO CONSOLARE ESERCITA, IN CONFORMITÀ AL DIRITTO INTERNAZIONALE, LE ALTRE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALL'ORDINAMENTO ITALIANO, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI STATO CIVILE, NOTARIATO, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.

#### **ART. 46. (ATTI DI NATURA DIPLOMATICA)**

I CAPI DEGLI UFFICI CONSOLARI POSSONO ESSERE INCARICATI DI FUNZIONI DIPLOMATICHE O DEL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI DI NATURA DIPLOMATICA NEI CASI IN CUI NEL PAESE NON VI SIA MISSIONE DIPLOMATICA O QUESTA NON SIA IN CONDIZIONI DI PROVVEDERE.

#### **ART. 47. (CONSOLI ONORARI - NOMINA E FUNZIONI)**

I FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI SONO SCELTI TRA PERSONE, PREFERIBILMENTE DI CITTADINANZA ITALIANA, CHE GODANO DI STIMA E PRESTIGIO E CHE DIANO PIENO AFFIDAMENTO DI POTER ADEMPIERE ADEGUATAMENTE ALLE FUNZIONI CONSOLARI. NON SONO TENUTI AD ABBANDONARE LE LORO ATTIVITÀ SEMPRE CHE QUESTE SIANO COMPATIBILI CON LE ESIGENZE E CON IL DECORO DELL'UFFICIO.

I FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI PRONUNCIANO SOLENNE PROMESSA DI ADEMPIERE CON FEDELTÀ AI DOVERI DELL'UFFICIO ED ASSUMONO CON L'INCARICO I DOVERI E LE RESPONSABILITÀ AD ESSO INERENTI.

I CONSOLI GENERALI E CONSOLI ONORARI SONO NOMINATI E REVOCATI CON DECRETO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. I VICE CONSOLI E AGENTI CONSOLARI ONORARI SONO NOMINATI E REVOCATI, PREVIA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, CON DECRETO DEL CAPO DELLA MISSIONE DIPLOMATICA O DEL CONSOLE GENERALE O DEL CONSOLE DA CUI RISPETTIVAMENTE DIPENDANO. L'INCARICO CESSA AL COMPIIMENTO DEL SETTANTESIMO ANNO DI ETÀ.

I FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ESERCITANO LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 45 SALVO LE LIMITAZIONI POSTE DA LEGGE, DA REGOLAMENTO O DA DECRETO DEL MINISTRO.

#### **ART. 48. (REGGENZA DI UFFICIO CONSOLARE DI I CATEGORIA)**

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL CAPO DI UN UFFICIO CONSOLARE DI I CATEGORIA ASSUME LA REGGENZA IL FUNZIONARIO PIÙ ELEVATO IN GRADO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA.

IN CASO DI MANCANZA IN LOCO DI FUNZIONARIO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA, E CONSTATATA LA NON CONVENIENZA DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE ALL'INVIO DI UN FUNZIONARIO DELLA PREDETTA CARRIERA, IL MINISTRO PUÒ DISPORRE CHE LA REGGENZA SIA ASSUNTA DAL FUNZIONARIO PIÙ ELEVATO IN GRADO DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA EVENTUALMENTE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO.

IL FUNZIONARIO CHE ASSUME LA REGGENZA ESERCITA, A TITOLO PROVVISORIO, LE FUNZIONI E LE ATTRIBUZIONI DEL CAPO DELL'UFFICIO.

QUALORA L'INCARICO DELLA REGGENZA SIA AFFIDATO DAL CAPO DELL'UFFICIO O, IN DIFETTO, DALLA MISSIONE DIPLOMATICA O DAL MINISTERO A UN IMPIEGATO NON APPARTENENTE ALLE CARRIERE DIRETTIVE, LE SUE FUNZIONI POSSONO ESSERE LIMITATE A PARTICOLARI MATERIE O ATTI.

#### **ART. 49. (REGGENZA DEGLI UFFICI CONSOLARI DI II CATEGORIA)**

IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA, IL CAPO DI UN UFFICIO CONSOLARE DI II CATEGORIA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA MISSIONE

DIPLOMATICA O DELL'UFFICIO CONSOLARE DI I CATEGORIA DA CUI DIPENDE, PUÒ AFFIDARE A PERSONA DI SUA FIDUCIA LA CUSTODIA DEGLI ARCHIVI E COMPITI SUSSIDIARI DI ASSISTENZA A CITTADINI ITALIANI.

IL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O DELL'UFFICIO CONSOLARE DI I CATEGORIA DA CUI IL CONSOLE ONORARIO DIPENDE PUÒ, QUALORA NE RAVVISI LA NECESSITÀ, INCARICARE DELLA REGGENZA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO, UN FUNZIONARIO O UN IMPIEGATO DI RUOLO.

NEL CASO PREVISTO DAL PRIMO COMMA E NEL CASO IN CUI NON VENGA NOMINATO UN REGGENTE, LE FUNZIONI DELL'UFFICIO SONO SVOLTE DALLA MISSIONE DIPLOMATICA O DALL'UFFICIO CONSOLARE DA CUI ESSO DIPENDE OVVERO DALL'UFFICIO CONSOLARE CHE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI ESCLUSE DALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO DI II CATEGORIA.

#### **ART. 50. (FUNZIONI ESCLUSE DALLE ATTRIBUZIONI CONSOLARI)**

LE FUNZIONI CHE SIANO ESCLUSE DALLE ATTRIBUZIONI DI UN FUNZIONARIO CONSOLARE ONORARIO O DI REGGENTE DI UFFICIO CONSOLARE DI I CATEGORIA POSSONO ESSERE ESERCITATE DALLA MISSIONE DIPLOMATICA O DA ALTRO UFFICIO CONSOLARE.

DEI DECRETI MINISTERIALI CHE LIMITANO LE FUNZIONI DEI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI O DEI REGGENTI DI UFFICI CONSOLARI DI I CATEGORIA O CHE LE ATTRIBUISCONO A MISSIONI DIPLOMATICHE O AD ALTRI UFFICI CONSOLARI È DATA NOTIZIA NELLA GAZZETTA UFFICIALE.